REGOLAMENTO (CEE) N. 2888/86 DELLA COMMISSIONE

del 18 settembre 1986

che modifica il regolamento (CEE) n. 1799/76 recante modalità di applicazione delle misure speciali per i semi di lino

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 569/76 del Consiglio, del 15 marzo 1976, che prevede misure speciali per i semi di lino [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 1071/77 [2], in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 1799/76 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 534/81 [4], l'integrazione per i semi di lino di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 569/76 è concessa soltanto per le superfici che hanno formato oggetto di una dichiarazione di raccolta ; che, a norma degli articoli 9 e 11 dello stesso regolamento, tale dichiarazione deve essere presentata al più tardi il 15 dicembre per il lino oleaginoso, e prima di una data limite fissata dallo Stato membro in questione, ma comunque al più tardi il 31 ottobre per il lino tessile ; che per il lino tessile la domanda d'integrazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 771/74 della Commissione, del 29 marzo 1974, relativo alle modalità concernenti l'aiuto per il lino e la canapa [5], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2426/86 [6], vale come una dichiarazione di raccolta ;

considerando che la perdita totale dell'integrazione, qualora gli interessati non presentino in tempo utile la dichiarazione di raccolto, costituisce una sanzione troppo severa ; che è pertanto opportuno attenuarla prevedendo una sanzione proporzionale al ritardo subito ; che, onde garantire un'uguaglianza di trattamento tra i beneficiari dell'integrazione, indipendentemente dal luogo di stabilimento nella Comunità, è necessario prevedere un termine ultimo applicabile in tutti gli Stati membri ; che, ai fini del corretto funzionamento del regime d'integrazione, è opportuno fissare il termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni di raccolta al 30 novembre per il lino tessile ed al 31 dicembre per il lino oleaginoso ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1799/76 è modificato come segue :

1) All'articolo 9 il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente :

« Ogni produttore di lino oleaginoso presenta una dichiarazione di raccolta al più tardi il 31 dicembre di ogni anno ».

2) All'articolo 11, paragrafo 1, la data del 31 ottobre è sostituita dal 30 novembre e la data del 15 ottobre dal 15 novembre.

3) Nel paragrafo 1 degli articoli 9 e 11 è aggiunto il comma seguente :

« Tuttavia, salvo caso di forza maggiore, se la dichiarazione di raccolta è presentata :

— prima della fine del mese successivo a quello indicato nel comma precedente, viene concesso il 66 % dell'integrazione per il seme di lino ;

— prima della fine del secondo mese successivo al mese suddetto, viene concesso il 33 % dell'integrazione ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dalla campagna 1986/1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

---

(1) GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 29.
(2) GU n. L 129 del 25. 5. 1977, pag. 7.
(3) GU n. L 201 del 27. 7. 1976, pag. 14.
(4) GU n. L 54 del 28. 2. 1981, pag. 60.
(5) GU n. L 92 del 3. 4. 1974, pag. 13.
(6) GU n. L 210 dell'1. 8. 1986, pag. 35.